

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ORIZZONTALE B CON B

(Ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012 n. 179 e Reg. IVASS 40/2018)

L'Intermediario	
con sede in	
iscritto alla sez. B del RUI	P.Iva/Cod. Fisc
	E
L'Intermediario	
con sede in	
iscritto alla sez. B del RUI	P.Iva/Cod. Fisc
	PREMESSO CHE
1) Gli intermediari, avendo dichiarato:	
- di essere titolari di accordi con imprese di	assicurazione abilitate ad operare in Italia per la distribuzione
di prodotti assicurativi;	
- di essere in possesso dei requisiti di onora	bilità previsti dall'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 7
settembre 2005 n. 2009, come da certificazi	one rilasciata ed allegata;
- di non avere situazioni di conflitti di interes	se (ex art. 55 comma 1 Regolamento IVASS 40/18 e art. 3 comma
1 Regolamento Delegato UE 2017/2359) e c	he qualora dovessero sorgere tali conflitti, sono stati predisposti
sistemi organizzativi ed amministrativi, cost	antemente mantenuti ed applicati volti ad evitare che tali
conflitti incidano negativamente sugli intere	essi dei contraenti;
- di avere stipulato la polizza di RC professio	nale come stabilito dagli art. 11 e 15 Reg. IVASS 40/2018;
- di garantire gli obblighi di separatezza patr	imoniale di cui all'art. 117 del D. Lgs 209/2005.

Viale delle Rimembranze, 4 – 20821 Meda (Mb) – Centralino: 0362. 18.22.630 – Fax: 0362.18.22.631

dichiarano di volere avviare un rapporto di reciproca collaborazione orizzontale, ai sensi dell'art. 42 Reg.

IVASS 40/2018, per sviluppare le rispettive attività, di distribuzione e di intermediazione assicurativa, ed

@ idea broker

-Società di Consulenza e di Intermediazione Assicurativa-

ampliare l'offerta dei prodotti assicurativi così da soddisfare le esigenze della rispettiva clientela.

2) Gli intermediari concordano le seguenti definizioni:

1. "intermediario emittente": l'intermediario che ha il rapporto con la compagnia di assicurazioni e tramite il

quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'intermediario proponente;

2. "intermediario proponente": l'intermediario che su incarico del cliente propone all'intermediario

emittente la stipula di contratti assicurativi.

3) Ciascun intermediario agirà in piena autonomia - a propri rischi e spese - e potrà rivestire sia il ruolo di

"Intermediario emittente" che di "Intermediario proponente".

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO LE PARTI PATTUISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELLA LETTERA DI COLLABORAZIONE

Ciascun intermediario potrà proporre ai propri clienti, che ne mostrino interesse, le offerte assicurative

ricevute in virtù della collaborazione di cui in premessa con le modalità di seguito precisate.

Ciascun intermediario in relazione alle garanzie assicurative ed a seconda del ruolo di volta in volta ricoperto

nell'ambito dello svolgimento delle attività regolate dalla presente lettera di collaborazione, potrà offrire ai

propri clienti i seguenti servizi:

a) Intermediare le polizze, collocare contratti assicurativi, concludere ed emettere polizze presso le rispettive

compagnie di assicurazione

b) incassare premi qualora autorizzati;

c) rilasciare quietanza qualora autorizzati;

d) curare le modifiche o sostituzioni contrattuali

e) Provvedere a gestire i rinnovi contrattuali

f) Provvedere alla gestione dei sinistri



2. PROCEDURE TECNICO OPERATIVE PER LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Sono allegate al presente accordo le "PROCEDURE TECNICO OPERATIVE", che contengono nel dettaglio le

istruzioni per richiedere la quotazione di una polizza, fornire un preventivo, valutare e confermare la

quotazione, gestire gli incassi, ecc.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione le Parti si obbligano a quanto di seguito

specificato.

3.1 Correttezza, Trasparenza, Diligenza e Professionalità (art. 54 Reg. IVASS 40/2018)

Osservare i doveri equità, correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, previsti dal D.lgs 209/05 e dal

Reg. IVASS n. 40/2018, nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

3.2 Vendita tramite collaborazioni orizzontali multiple (art. 42 Reg. IVASS 40/2018)

Qualora in fase di emissione o proposta di una polizza le parti dovessero avvalersi di rapporti di collaborazione

orizzontale multipla, dovranno comunicarsi reciprocamente tale circostanza, prima che la polizza sia emessa

o proposta, ed indicare nell'informativa precontrattuale la completa catena distributiva specificando

l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto da ciascun intermediario nell'ambito della forma di

collaborazione adottata.

E facoltà di ciascuna delle parti non accettare tali forme di collaborazione multipla.

3.3 Conflitto interessi (art. 55 Reg. IVASS 40/2018)

Evitare di ricevere compensi e di offrire compensi ai dipendenti sulla base di criteri contrari al dovere

dell'intermediario di agire nel migliore interesse dei contraenti.

Evitare di adottare disposizioni in materia di compensi, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero

incentivare sé stessi o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo,

ogni qualvolta possa essere offerto un prodotto assicurativo differente, che risponda meglio alle esigenze del

contraente.



Astenersi dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto sia in forma individuale che collettiva.

Informare il contraente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, riportandolo nell'informativa precontrattuale.

3.4 Informativa precontrattuale e contrattuale al contraente (art. 56 -57 IVASS 40/2018)

Operare in modo che il contraente e l'assicurato siano adeguatamente informati, rilasciando a questi ultimi tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, relativa:

- all'informativa precontrattuale e contrattuale;
- ai conflitti di interesse;
- all'informativa circa le remunerazioni;
- al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in forza della presente lettera di collaborazione, specificando ai clienti l'esatta identità e gli estremi di iscrizione al RUI ed il ruolo svolto da ciascun intermediario.

3.5 Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (art. 58; 68 novies; 68 undecies Reg. IVASS 40/2018)

Acquisire, ai sensi del Reg. IVASS n. 40/2018, le informazioni necessarie per valutare le esigenze assicurative e previdenziali del contraente e dell'assicurato, nonché la coerenza/adeguatezza/appropriatezza dei contratti proposti.

3.6 Disposizioni in materia di incentivi (art. 68 sexies Reg. IVASS 40/2018)

Rispettare il divieto - previsto dalla normativa in relazione all'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi - di pagare o percepire compensi o commissioni, oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da persona fisica che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;



b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.

Informare i contraenti:

- dell'esistenza, della natura e dell'importo degli incentivi o schemi di incentivazione;
- dei meccanismi per trasferire ai contraenti stessi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione.

3.7 Vendita a distanza (art.72 Reg. IVASS 40/2018)

Utilizzare tecniche di vendita a distanza, solo previa autorizzazione in forma scritta rilasciata dall'intermediario emittente o dalle compagnie di cui viene distribuito il prodotto.

3.8 Disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi (art. 18-25 Reg IVASS 41/2018)

Rispettare le disposizioni in materia di disclosure dei costi e oneri sulla distribuzione.

Fornire ove richiesto le informazioni sui tali costi ed oneri, connessi all'attività di distribuzione, per consentire all'impresa di cui si distribuiscono i prodotti la redazione del Documento Unico di Rendicontazione.

3.9 Disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG) Reg. IVASS 45/2021

In riferimento ai meccanismi di distribuzione le Parti devono:

- acquisire e fornire tutte le informazioni necessarie per conoscere il target market (positivo e negativo) e la strategia distributiva dei singoli prodotti assicurativi;
- acquisire le informazioni necessarie per valutare l'appartenenza del contraente e degli assicurati al mercato di riferimento individuati dal produttore;
- distribuire il prodotto al mercato di riferimento positivo;
- astenersi dal distribuire il prodotto al mercato di riferimento negativo;
- adottare procedure idonee a individuare il momento in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore;



- darsi reciprocamente supporto informativo circa i prodotti intermediati;

- a fornire al produttore tutte le informazioni sulla distribuzione dei prodotti assicurativi necessarie alla

revisione del prodotto.

In riferimento alle disposizioni in materia di POG sono allegate al presente accordo la procedura "POG:

GOVERNO E CONTROLLO DEL PRODOTTO E FLUSSI INFORMATIVI

3.10 Disposizioni sulla tutela dei dati personali e riservatezza Regolamento Ue 2016/679 (GDPR)

Con riguardo alla normativa italiana sulla protezione dei dati personali, gli intermediari dovranno agire nel

rispetto del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e avere i poteri necessari affinché i dati ottenuti dai clienti

possano essere trattati.

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti, salvo che per le finalità

strettamente inerenti allo svolgimento della presente Lettera di Collaborazione, nonché nei casi di cui

all'articolo 189 CAP ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano

la rivelazione.

È comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti

allo svolgimento del presente Accordo.

3.11 Disposizioni Antiriciclaggio Reg. IVASS 44/2019

Con riguardo alla normativa italiana in materia di antiriciclaggio, le Parti nella loro qualità di intermediari

assicurativi si impegnano a conformarsi alla normativa antiriciclaggio e ad aggiornarsi costantemente sulle

modifiche o integrazioni alle suddette norme.

Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo le Parti provvederanno, anche tramite il proprio personale e i

collaboratori, agli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela e trasmettersi reciprocamente

tutti i dati, le informazioni e la documentazione raccolta per la corretta identificazione dei soggetti coinvolti

nell'operazione come richiesto dalla Normativa Antiriciclaggio

Resta inteso che ciascuna delle Parti sarà responsabile - per fatti ad essa imputabili - degli obblighi di adeguata



verifica della clientela, della trasmissione della documentazione e della conservazione dei relativi dati.

3.12 Codice Etico

Con riguardo al Codice etico ciascuna le Parti si asterranno dall'indirizzare autonomamente proposte commerciali o svolgere attività promozionale nei confronti dei rispettivi clienti e comunque dallo svolgere qualsivoglia attività diretta a sviare i clienti appartenenti a reciproci portafogli.

4. RESPONSABILITÀ

Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale In conformità alle previsioni del D.lgs 209/2005 e del Reg. IVASS n.40/2018, obbligandosi a comunicare tempestivamente all'altra parte, per iscritto, l'eventuale cessazione della sua efficacia.

Fermo restando quanto sopra, l'intermediario, che pone in essere le attività previste all' art.1 della presente Lettera di Collaborazione, è responsabile nei confronti dell'altra parte:

- a) dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. da 54 a 64 del Reg. IVASS n. 40/2018 (correttezza e trasparenza, mezzi di pagamento, conflitti di interesse, informativa precontrattuale e contrattuale, informativa sulle remunerazioni, valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, vendita con consulenza, modalità dell'informativa, utilizzo di firma elettronica, obblighi di separazione o fideiussione bancaria);
- b) dell'autenticità della firma apposta dal cliente sulla polizza e sulla documentazione contrattuale.
- c) dell'incasso del premio sino al momento in cui esso verrà versato all'altra parte.
- d) della correttezza dei dati raccolti, della regolarità e completezza della documentazione e della loro trasmissione.



5. RAPPRESENTANZA

Ciascuna Parte agirà senza alcun potere di rappresentanza dell'altra parte.

L'intermediario "proponente" non assume alcun diritto od obbligo nei confronti sia delle imprese di

assicurazione, che dei dipendenti/collaboratori dell'altra parte, che resta in via esclusiva titolare di detti

rapporti.

6. PUBBLICITÀ E MARCHIO

Nelle comunicazioni di natura commerciale con il pubblico (quali messaggi pubblicitari, insegne e simili)

l'intermediario proponente s'impegna a non utilizzare il marchio dell'intermediario emittente ovvero

dell'eventuale impresa di assicurazione.

La denominazione di tale impresa potrà essere utilizzata dall'intermediario proponente allo scopo di

informare la clientela circa il contenuto del rapporto di collaborazione con l'intermediario emittente,

evitando in ogni caso comunicazioni che possano ingenerare confusione con i marchi e le denominazioni delle

imprese.

7. COMPENSI PROVVIGIONALI

L'intermediario Emittente, in relazione ai contratti perfezionati per effetto dell'attività svolta dall'altra, si

impegna ad erogare all'intermediario Proponente i compensi provvigionali, previsti nel documento allegato

TABELLE PROVVIGIONALI, che verranno liquidati con le modalità e nei termini ivi indicati.

8. DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo di collaborazione è a tempo indeterminato e ciascuna Parte è libera di recedere con un

preavviso di trenta giorni da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC, salvo accordi

da stabilirsi per la gestione del portafoglio esistente e delle relative polizze in essere.



In caso di grave inadempimento, la Parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo

mediante comunicazione, inviata a controparte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC; la risoluzione

avrà effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Ai sensi della presente clausola, le parti intendono per grave inadempimento:

1. La pronunzia di condanne civili o penali che possano pregiudicare od ostacolare il regolare svolgimento

dell'attività oggetto dell'accordo, ivi inclusi motivi reputazionali;

2. La violazione degli obblighi di attestazione circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di

intermediazione;

3. La cancellazione dal RUI.

In tutti gli altri casi di inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente

Accordo a condizione che prima abbia contestato, per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, la

circostanza ed inoltrato formale diffida.

In ogni caso di cessazione del presente accordo ciascuna parte è obbligata a restituire entro tre giorni dalla

data di comunicazione, tutto il materiale di pertinenza di quest'ultima in suo possesso.

Resta inteso che la risoluzione del presente accordo non darà luogo ad alcun diritto ad indennità, risarcimenti

o rimborsi di qualsivoglia natura di una parte nei confronti dell'altra, salvo che la stessa avvenga per

inadempimento dell'accordo stesso e fatte salve le reciproche rivalse nel caso di inadempimento fatto valere

da terzi.

9. CONTROVERSIE

Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a risolvere ogni controversia

inerente all'interpretazione, all'esecuzione della presente lettera di collaborazione, tramite lo strumento

dell'Arbitrato irrituale presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio (da concordare tra le parti).

E' fatto salvo il ricorso ad organismi statutari a tutela degli iscritti alle Associazioni di Categoria.



10. LEGGE APPLICABILE

L'eventuale inapplicabilità derivante dalla normativa o da una decisione vincolante imposta alle Parti ovvero l'eventuale invalidità (inclusa la nullità) parziale o totale di una o più clausole del presente Accordo non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tali casi, le Parti si impegnano a concordare le modifiche necessarie per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto analogo e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali. Restano in ogni caso valide ed efficaci le pattuizioni (incluse le parti della clausola) che non siano affette da inapplicabilità o invalidità.

11. NORMA TRANSITORIA

Le parti si impegnano ad adattare il contenuto della presente lettera di collaborazione in relazione alle

eventuali modifiche regolamentari in materia da parte dell'IVASS.			
Meda			

Firma del Broker

Firma del Broker